

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FANO E
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DENOMINATA
"FELICE E GUIDO RICCI"

L'anno duemila.....(20..) questo giorno del mese di, nella Residenza Municipale.

Premesso che con determinazione del Dirigente di Settore n..... del, esecutivo ai sensi di legge, che in copia si allega sotto la lettera A), si stabiliva di affidare a, ai sensi regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.225/2014, esecutiva, la gestione della piscina comunale denominata "Felice e Guido Ricci", alle condizioni in seguito indicate;

Ciò premesso,

TRA

Il Dott....., nato ail, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente di Settore, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, giusta art. 39, comma 3, dello Stato Comunale

E

Il Sig., nato a ile residente in, il quale interviene alla stipula della presente convenzione in qualità di del, con sede in, via, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE

In base alla presente convenzione il Comune di Fano affida a la gestione della piscina comunale denominata "Felice e Guido Ricci", sita in Fano-viale Adriatico, per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dal 01.01.2018, con possibilità di proroga con atto motivato per un ulteriore periodo di sei mesi nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

La gestione comprende l'uso della piscina, di tutte le attrezzature, dei locali, dei servizi e delle pertinenze, anche esterne, della struttura.

E' fatta salva la possibilità espressamente prevista dall'art.18 "Durata delle gestione" del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 225 del 22/12/2014, il quale dispone che l'affidamento può avere anche una durata maggiore di 3 anni, a fronte di opere nell'impianto a spese dell'affidatario. Tali opere (migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto) dovranno rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio. Tali interventi dovranno essere formalmente approvati dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzati dagli uffici comunali competenti.

Nessun onere finanziario diretto o indiretto che copra in tutto o in parte l'investimento sia in conto capitale sia in conto corrente può derivare a carico dell'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di miglioria di cui sopra.

Tutto quanto realizzato dal gestore, inclusi gli interventi di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito dell'affidamento.

ART. 2 – COMPETENZE

Sono posti a carico del gestore i seguenti oneri:

a) apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, cura area verde, prodotti per

pulizia di tutti i locali in gestione) e spese per la manutenzione ordinaria;

b) servizio di assistenza bagnanti;

c) acquisto di idonei prodotti per il corretto trattamento dell'acqua;

d) scrupolosa osservanza e relativi adempimenti della normativa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1307 del 03.08.2009 e s.m.i. ed alle modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di stipula del presente atto, con particolare riferimento alla nomina del responsabile della piscina e dell'igiene, del responsabile della sicurezza degli impianti, del responsabile della sicurezza dei bagnanti nonché al corretto trattamento dell'acqua;

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

ART. 3 – CANONE ANNUO

Il gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone annuo di € a titolo di sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature.

Al fine di monitorare le entrate e le uscite, l'Ufficio Sport ha la facoltà di richiedere al gestore il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE SPAZI

La chiusura stagionale, e successiva riapertura, della piscina sarà concertata tra Amministrazione Comunale e gestore.

Gli spazi dell'impianto sono assegnati dal gestore, il quale è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n.1307 del 3.8.2009 per quanto attiene le piscine classificate di categoria B, ossia che l'utilizzo dell'impianto concesso in gestione dovrà essere riservato agli associati con accesso controllato, regolamentato e limitato ad un massimo di 70 persone contemporaneamente presenti all'interno della struttura.

ART. 5 – TARIFFE ORARIE

Le tariffe d'uso dell'impianto affidato in gestione dovranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale.

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano al gestore, il quale è tenuto a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento.

ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il gestore dovrà versare apposita cauzione di € 5.000,00 a favore dell'Amministrazione Comunale che potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa.

Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza, inadempienza e/o danni dell'affidatario, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra soluzione.

ART. 7 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore, il quale, in tal senso, dovrà sottoscrivere apposita polizza polizza RCT con massimale di importo non inferiore ad € 400.000,00.

Il gestore è obbligato a garantire la sicurezza dell'utenza attraverso la presenza a bordo vasca di un assistente bagnante abilitato a fornire il primo soccorso ed abilitato BLS.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni infrazione alle condizioni della presente convenzione ed al Regolamento Comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti, comporterà la facoltà di risolvere il presente atto di affidamento e

la immediata riconsegna al Comune dell'impianto sportivo di cui trattasi, qualora l'affidatario non abbia ottemperato alle eventuali prescrizioni.

Il gestore si impegna ad operare nel rispetto dei principi del Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^a conferenza dal 13 al 15 maggio 1992. Qualora venissero ripetutamente accertati comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare il presente atto di concessione.

Resta salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Fano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.vo n.196/2003, informa il gestore che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 10 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del gestore. Per quanto non regolato dal presente atto di affidamento, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

La presente convenzione è assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti.

Le parti danno atto che la loro partita IVA è la seguente:

..... - N°

Comune di Fano - N° 01127440410.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI FANO

F.to

L'AFFIDATARIO

F.to